

Regole, rischi e strategie per le Organizzazioni in vista della scadenza del 31 marzo

Onlus, countdown agli sgoccioli

Poco più di un mese al termine ultimo per iscriversi al Runts

DI FRANCESCO SAPIA*

A partire dal 1° gennaio 2026, con la soppressione definitiva dell'Anagrafe unica delle Onlus, il sistema costruito intorno alla disciplina del dlgs 460/1997 cessa di esistere, e con esso vengono meno i benefici fiscali che per oltre vent'anni hanno caratterizzato questa particolare categoria di enti non profit. Si entra così in una fase che, pur annunciata da tempo, richiede ora scelte rapide e ben ponderate. La normativa di riforma del terzo settore, infatti, collega in modo diretto la chiusura dell'Anagrafe Onlus all'entrata in vigore del Titolo X del Codice del terzo settore, fissando la fine del regime speciale al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, cioè dal 2026, e rendendo irrevocabile la cessazione della qualifica Onlus.

Le Onlus che ancora detengono tale qualifica devono, quindi, confrontarsi con una scadenza decisiva: il 31 marzo 2026, data entro la quale è necessario determinare il proprio futuro giuridico e fiscale.

Il legislatore ha previsto che tutti gli enti interessati presentino, entro tale termine, un'istanza telematica di iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), qualora intendano proseguire l'attività beneficiando dell'assetto agevolativo riservato agli

Enti del terzo settore. La procedura avviene tramite il portale Runts, accedendo con Spid o Cie del legale rappresentante; nelle Onlus con personalità giuridica, la domanda deve essere presentata a cura del notaio.

L'iscrizione non è un mero adempimento formale, poiché richiede una revisione dello statuto dell'ente per adeguarlo alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore. Ciò comporta l'inserimento delle attività di interesse generale, la definizione puntuale delle clausole patrimoniali e di devoluzione, l'adeguamento delle norme sulla governance interna e l'adozione degli obblighi di trasparenza richiesti agli

Ets. L'istanza deve inoltre essere corredata dagli ultimi due bilanci consuntivi redatti secondo i modelli ministeriali, oltre alla nomina dell'organo di controllo, obbligatoria quando ricorrono le soglie dell'art. 30 Cts, e sempre necessaria per le fondazioni.

La scelta di non presentare la domanda al Runts entro il termine indicato comporta effetti molto rilevanti. In primo luogo, l'ente perde definitivamente la qualifica Onlus e non

può più accedere né ai benefici fiscali di cui godeva, né allo stesso regime degli Ets. Ciò implica il ritorno al regime fiscale ordinario, come ente non commerciale o commerciale, con tutte le conseguenze in termini di imposizione diretta e indiretta. In secondo luogo, scatta l'obbligo di devolvere il patrimonio incrementale, cioè l'incremento patrimoniale maturato negli anni

il 31 marzo 2026 e tramite il Registro delle imprese, opzione che può risultare adeguata per quelle Onlus che svolgono attività economicamente strutturate e continuative. Anche in questo caso, tuttavia, restano necessari l'adeguamento statutario e la piena conformità ai requisiti previsti dal dlgs 112/2017.

In questo quadro, un ruolo rilevante lo svolgono le indicazioni interpretative già fornite dall'Agenzia delle entrate attraverso la bozza di circolare in consultazione. Pur confermando in modo chiaro che la fine del regime Onlus decorre dal 1° gennaio 2026, la bozza adotta

un approccio definito «graduato» per gli enti con esercizi non solari, modulando l'impatto applicativo in funzione della chiusura dei loro «periodi d'impresa», ma senza in alcun modo prorogare o attenuare l'effetto della cessazione del regime. Ciò implica che anche tali enti devono rispettare la scadenza del 31 marzo 2026 e valutare immediatamente la propria posizione per evitare conseguenze indesiderate.

Alla luce di tutto ciò, le Onlus

sono oggi chiamate a compiere rapidamente scelte strategiche, perché la transizione al nuovo sistema non è automatica.

Ciascun ente deve esaminare attentamente il proprio assetto, verificare la coerenza delle attività svolte con le categorie degli Ets, valutare i costi e i benefici dell'ingresso nel Runts e, se necessario, avviare tempestivamente il percorso di adeguamento statutario. La riforma, infatti, ha previsto un cambio di paradigma: non più un regime speciale e autonomo come quello delle Onlus, ma un sistema unitario e organico, in cui l'accesso alle agevolazioni è subordinato alla conformità alle regole del Codice del terzo settore.

In definitiva, il tempo per decidere non è molto, ma la strada è chiara: rientrare nel Runts per mantenere un profilo agevolato e riconosciuto dalla legge, oppure uscire definitivamente dal perimetro agevolativo, assumendo su di sé le conseguenze patrimoniali e fiscali che la normativa prevede.

In entrambi i casi, è indispensabile che gli enti agiscano sin da subito, per evitare effetti automatici e irreversibili che potrebbero mettere a rischio la prosecuzione della loro missione sociale.

***notaio, consigliere della presidenza del consiglio dei ministri**

— © Riproduzione riservata — ■



Il logo del Registro unico nazionale del terzo settore

Se l'Agenzia disconosce le agevolazioni all'Asd deve riconoscere i costi

DI BENITO FUOCO

Quando le Entrate disconoscono all'Associazione sportiva dilettantistica (Asd) il regime agevolato previsto dalla legge, il giudice deve valutare la richiesta (eventuale) di riconoscere la deducibilità di costi forfettari e di detrazione dell'Iva. Sono le conclusioni della sezione quinta della Cassazione civile tributaria che si leggono nella ordinanza n.1894/2026 depositata in cancelleria il 28 gennaio scorso. La vertenza trae origine da un processo verbale di constatazione dell'Agenzia delle entrate di Catania a cui seguiva un accertamento fiscale per l'anno 2015. Con questo atto, l'ufficio finanziario intendeva revocare le agevolazioni del regime agevolato ai fini delle imposte dirette previsto dalla legge n.289/2002, che richiama la legge n.398/1991, ed ai fini Iva dall'articolo 4, comma 7 del dpr n.633/1972; l'Ufficio finanziario notificava l'avviso anche ai soci fondatori, nonché ai membri del consiglio direttivo in qualità di autori delle violazioni e/o coobbligati solidali ai sensi dell'articolo 38 del Codice civile. L'Associazione im-

pugnava l'avviso ricevuto rivolgendosi alla Commissione tributaria provinciale (oggi Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Catania che rigettava il ricorso. La decisione veniva confermata in appello dalla Corte di secondo grado della Sicilia. L'Associazione proponeva ricorso per Cassazione, mentre, l'Ufficio finanziario resisteva con controricorso. Tra i motivi di impugnazione, la ricorrente eccepeva che la Corte di giustizia di secondo grado aveva omissso di pronunciarsi sui motivi riguardanti l'espressa richiesta di detrazione di costi forfettari e di detrazione dell'Iva in caso di revoca delle agevolazioni fiscali attribuite alle società sportive dilettantistiche dalla normativa di riferimento. Come recentemente stabilito dalla stessa Cassazione (ordinanza n.2239/2026) è pacifico che l'Amministrazione finanziaria, che abbia effettuato nei confronti del contribuente un accertamento induttivo, cosiddetto puro ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lett. d) del dpr n. 600 del 1973, debba tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi accertati, ma an-

che della incidenza percentuale dei costi relativi (Corte costituzionale n. 225 del 2005). La Cassazione ha più volte affermato che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione».

Da ciò si evince che, nell'accertamento induttivo cosiddetto puro il contribuente può sempre fornire la prova dell'effettivo esborso della spesa, dovendo l'Amministrazione altrimenti determinare comunque i costi in modo forfetario. I presupposti per procedere all'ac-

certamento induttivo, quindi, non precludono il riconoscimento di costi effettivamente sostenuti che devono essere, tuttavia, provati dal contribuente, ma il riconoscimento dei costi effettivi esclude, in linea di principio, la determinazione dei costi in misura forfetaria. Solo se per una parte dei proventi non sia possibile accertare i relativi costi, questi dovranno essere determinati induttivamente in modo forfetario, ma in tal caso dovranno essere specificamente indicati i ricavi ai quali detti costi si riferiscono. Si ritiene che in caso di contestazione della qualifica di Asd, impugnando l'accertamento si dovrà sempre chiedere, in via subordinata, che siano riconosciuti i costi sostenuti per ristabilire la tassazione in ossequio al principio di capacità contributiva. In conclusione, la Corte di piazza Cavour, rilevato l'omesso esame del punto specifico, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato la vertenza alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.

— © Riproduzione riservata — ■